

Dialettica del “costituzionalismo”. Appunti per un programma di ricerca (e qualche ricordo personale)

LUCA SCUCCIMARRA

1. Premessa: il «costituzionalismo» come «tecnica della libertà»

Che cos'è il «costituzionalismo»? Quando, ormai più di venticinque anni, fa ho cominciato ad occuparmi di storia costituzionale grazie al fortunato incontro con Roberto Martucci e lo straordinario gruppo di ricerca fiorito attorno al *Laboratorio Barnave* dell'Università di Macerata¹, di rado ci accadeva di riflettere sul corretto significato da attribuire a questa parola-chiave del lessico della contemporaneità. Il complessivo orizzonte di senso da cui muovevamo nello sviluppare le nostre personali linee di indagine era, infatti, ancora quello definito dagli esponenti di punta di quel pensiero “ricostruttivo” – di taglio eminentemente storico, ma anche politologico e giuridico – che negli anni del Secondo Dopoguerra, al di qua e al di là dell'Oceano Atlantico, era stato impegnato a ridisegnare le linee di sviluppo di un processo evolutivo di lungo periodo della politica occidentale, capa-

ce in qualche modo di riscattare le società europee dalla catastrofe, morale, prima ancora che politica, dei totalitarismi novecenteschi. Di questa prospettiva era parte integrante e sostanziale il riferimento ad una cruciale direttrice di innovazione teorica e concettuale caratterizzata, al di là di tutte le cesure e le differenziazioni interne, dalla progressiva elaborazione di un punto di vista propriamente *costituzionale* – e cioè garantista e regolativo – sulle dinamiche del potere politico e sociale e ciò sembrava sufficiente ad assumere la nozione di “costituzionalismo” come una meta-categoria del discorso storiografico, di per sé non bisognosa di particolari approfondimenti riflessivi.

Per ovvi motivi di formazione disciplinare, per me – ma, credo, non solo per me – questo tipo di approccio – e i generali presupposti interpretativi che lo sostenevano – appariva perfettamente dispiegato nel lavoro di scavo storiografico sulla genesi della modernità politico-costituzionale proposto da Nicola Matteucci in anni

importanti del suo itinerario intellettuale: in particolare nei due stimolanti capitoli scritti per il quarto volume della *Storia delle idee politiche, economiche e sociali* diretta da Luigi Firpo, quello, in due tomi, dedicato all'avvento dell'Età moderna². In quelle pagine, entrate velocemente nella bibliografia di riferimento di tutti i giovani studiosi della materia, Matteucci faceva, infatti, della "storia del costituzionalismo moderno" uno snodo-chiave per la comprensione dei principali passaggi evolutivi del processo di modernizzazione politica occidentale, in un arco cronologico che dalla genesi dello Stato assoluto giungeva fino all'affermazione delle «democrazie costituzionali» novecentesche. Di più, egli proponeva questa peculiare prospettiva di analisi, all'epoca decisamente poco diffusa tra gli storici del pensiero politico, come un efficace antidoto contro i rischi di astrattezza filologica e gli eccessi di erudizione a suo giudizio sempre incombenti su coloro che erano impegnati in questo tipo di studi: nella loro innegabile diversità, gli «scrittori» su cui si soffermava nel suo percorso ricostruttivo erano, infatti, tutti accomunati dalla adozione di un atteggiamento «attivo» nei confronti della politica, tendente a «fornire soluzioni giuridicamente fondate e possibili» alla grande questione al centro della loro riflessione: «istituzionalizzare e [...] dirimere i conflitti e subordinare la forza a un principio superiore»³.

Certo, nel momento in cui proponeva la «storia del costituzionalismo moderno» come privilegiato luogo di articolazione di una nuova storiografia del pensiero politico, capace di scavalcare il tradizionale «iato» tra teoria e prassi, innovazione concettuale e trasformazioni politico-istituzionali, Matteucci non mancava di sottolineare

la valenza decisamente "selettiva" da lui attribuita a quella nozione come fondamentale «categoria di analisi» dei mutamenti della moderna «esperienza politica». A guidare le sue indagini era, infatti, una concezione normativamente qualificata di «costituzionalismo» come «tecnica della libertà contro il potere arbitrario», come Matteucci non mancava di sottolineare facendo propria la celebre definizione del giurista Mirkine-Guetzévitch⁴. Un approccio, questo, che nel riconoscere come «aspetto originale» del costituzionalismo moderno «l'aver mirato a una costituzione scritta, che contenga una serie di norme giuridiche fra loro organicamente collegate, in opposizione alla tradizione medievale, che si esprimeva in "leggi fondamentali" consuetudinarie», prendeva però decisamente le distanze da ogni interpretazione puramente *formalistica* – e cioè volontaristica – di quel passaggio, attraverso l'esplicito richiamo agli elementi di legittimazione *sostanziale e funzionale* della «costituzione» come atto di fondazione dell'ordine statale messi in circolo dal laboratorio del «moderno costituzionalismo» attraverso un virtuoso intreccio con la tradizione giusnaturalistica e il nascente pensiero «liberale»⁵:

Al principio della costituzione scritta si ricollegano intrinsecamente altri due caratteri: quello della sua legittimità e quello della sua funzione. La costituzione scritta trae la sua legittimità da due elementi: sia dal contenuto stesso delle norme, che si impongono per una loro intrinseca razionalità e giustizia, sia per la sua fonte formale, e cioè per emanare dalla diretta volontà sovrana del popolo, attraverso un'assemblea costituente e, talvolta, anche un referendum, mentre nel Medioevo era il passato, la tradizione, la fonte della legittimità, assieme alla ragione e alla volontà di Dio. [...] Il secondo carattere riguarda la funzione: si vuole una costituzione scritta non

solo per impedire un governo arbitrario e instaurare invece un governo limitato, ma per garantire i diritti dei cittadini e per mettere lo Stato nella condizione di non poterli violare. Infatti la costituzione non solo regola il funzionamento degli organi dello Stato, ma anche consacra i diritti dei cittadini, posti come limite del potere dello Stato. Proprio per questa finalità, per una reale garanzia di quei diritti, la costituzione deve essere rigida e inelastica, nel senso che le sue norme non possono essere né modificate, né interpretate dalla normale volontà legislativa, perché gerarchicamente superiori; e, per rendere efficace questa supremazia della costituzione, al potere giudiziario spetta di controllare la giustizia della legge e cioè la sua conformità alla costituzione, altrimenti contro una possibile violazione non ci sarebbe alcun rimedio legale⁶.

Come è stato da più parti sottolineato, per comprendere appieno il significato e la portata, anche *politica*, di queste affermazioni occorrerebbe soffermarsi sull'articolato percorso pubblicistico (e di ricerca) che dall'inizio degli anni Sessanta scandisce la progressiva maturazione di Matteucci storico del «costituzionalismo moderno»⁷: è in quei lavori preparatori – in molti casi oggi poco noti e di non facile accessibilità – che emerge, infatti, in tutta la sua evidenza l'intento rifondativo di un approccio animato anche e soprattutto dal rifiuto polemico di quella concezione meramente «ordinamentale» della costituzione, che lo studioso bolognese considerava «uno dei frutti peggiori del positivismo giuridico», all'epoca ancora imperante, e non solo in Italia, nello studio del diritto⁸. Da questo punto di vista, si può dire con Maurizio Fioravanti che attraverso la sua interpretazione «prescrittivistica» e «contenutistica» del costituzionalismo, Matteucci

faceva completamente saltare la rigida distinzione, o addirittura opposizione, tra politica e diritto, su cui si fondava il positivismo giuridi-

co, perché riscopriva il fondamento artificiale e contrattualistico, e dunque politico, della costituzione, intesa come la norma fondamentale che una società storicamente data costruisce per difendere i diritti contro l'arbitrio del potere. La sua costituzione pretendeva dunque di avere la forza giuridica vincolante peculiare della norma suprema, ma si dichiarava nondimeno in modo esplicito norma politica, che è tale soprattutto nella sua origine. Per questo motivo era respinta dai giuristi, che pretendevano d'incasellare anche la costituzione nella categoria, ben nota e per ciò stesso rassicurante, delle norme dello Stato⁹.

Nei suoi testi degli anni Sessanta emerge, peraltro, con una chiarezza poi destinata almeno in parte a venir meno, il debito di Matteucci nei confronti di quella concezione del «costituzionalismo» come strategia di «limitazione del potere dell'autorità politica»¹⁰ elaborata da alcuni esponenti di primo piano della cultura liberale statunitense – il politologo Carl Joachim Friedrich, il costituzionalista Edward S. Corwin e soprattutto lo storico Charles Howard McIlwain¹¹ – già nei terribili anni della deriva totalitaria in Europa e del Secondo conflitto mondiale. A ben vedere, è proprio da questi autori, e in particolare da McIlwain, che Matteucci riprende un approccio rigidamente «dicotomico» all'universo dei fenomeni politico-istituzionali che fa del «costituzionalismo» come pensiero – e pratica – dei *limiti* e delle *garanzie* l'unica concezione della politica in grado di porre al riparo dal rischio, sempre incombente, dell'arbitrio e dell'abuso di potere¹². Ed è sempre da questi autori che egli deriva la convinzione che studiare il «costituzionalismo» significhi confrontarsi con un plurisecolare processo di elaborazione intellettuale almeno in parte risalente alle origini stesse della cultura occidentale, nello studio del quale restavano valide – contro

ogni vertigine modernista – le fondamentali indicazioni di metodo offerte proprio da McIlwain nel primo capitolo della sua opera più nota, il volume *Constitutionalism: Ancient and Modern*:

La tendenza moderna ad identificare tutto il diritto con la legislazione ha modificato le nozioni tradizionali, per il diritto costituzionale come per quello privato. Noi oggi non pensiamo più a quelle nozioni come l'uomo del Medioevo, che le riteneva consuetudini vincolanti in ragione del fatto che esse risalivano indietro fino ad «un tempo in cui la memoria dell'uomo non s'urtava al contrario». [...] Pure vorrei anticipare già quello che spero diverrà ovvio nell'analisi storica, che cioè in tutte le sue fasi successive il costituzionalismo ha una qualità essenziale: è una limitazione legale del governo, è l'antitesi del governo arbitrario; il suo opposto è il governo dispotico, il governo della volontà al di sopra della legge. Nei tempi moderni a questa qualità si è potuta aggiungere la responsabilità politica grazie alla vittoria dell'iniziativa dei rappresentanti del popolo nelle materie discrezionali della politica nazionale; e di ciò diremo più avanti. Ma giova fin d'ora insistere che il più antico, il più persistente e il più duraturo dei caratteri essenziali del vero costituzionalismo resta ancora quello che era all'inizio, la limitazione del governo mercé il diritto¹³.

2. Altri «costituzionalismi»

Sarebbe, credo, di un certo interesse dare conto nel dettaglio delle concrete scelte analitico-ricostruttive che nella storiografia di Matteucci testimoniano di un'intima adesione a questa visione "retroilluminata" del costituzionalismo e della sua dinamica storica, e ciò a cominciare dalla sua decisione di utilizzare la coppia oppositiva *gubernaculum/iurisdictio*, vero e proprio marchio di fabbrica del "modello

McIlwain", come chiave di lettura privilegiata di assetti costituzionali anche molto distanti dall'esperienza fondativa britannica¹⁴. È proprio in tali aspetti, infatti, che emerge con la massima evidenza quella che Maurizio Fioravanti considera la dimensione più originale della prospettiva storiografica di Matteucci, la sua tendenza, cioè, a lavorare sui tempi lunghi della storia costituzionale, privilegiando lo scavo *archeologico* degli «strati profondi» che a suo giudizio sostengono e alimentano anche le più ambiziose costruzioni costituzionali della tarda modernità¹⁵. Ciò che mi preme richiamare in questa sede sono, però, i vincoli piuttosto stringenti che questa concezione idealtipica del «costituzionalismo» come «tecnica della libertà» veniva producendo nel momento stesso in cui la si trasponeva sul concreto terreno della storia del pensiero costituzionale, utilizzando-la come «categoria analitica per mettere in luce ed evidenziare particolari aspetti dell'esperienza politica» degli uomini del passato¹⁶. Come lo stesso Matteucci non mancava di sottolineare, la sua *fenomenologia del costituzionalismo* prendeva, infatti, in considerazione solo gli autori che, «in sede prescrittiva», avevano «mirato a instaurare un migliore ordine politico, e cioè un governo "retto" o "politico" o "legale"», escludendo dichiaratamente chiunque si fosse invece limitato «a descrivere la "costituzione", intesa aristotelicamente come quella norma o quel principio, quell'insieme di norme o quell'insieme di principi che presiedono alla vita di qualsiasi comunità di fatto organizzata»¹⁷. Erano gli scrittori del primo tipo che nei suoi contributi per la *Storia delle idee politiche, economiche e sociali* di Luigi Firpo, Matteucci si spingeva a definire *tout court* «costituzionalisti», facendone

i protagonisti di una terza tradizione fondativa della modernità politico-costituzionale, da tenere in qualche modo distinta nel suo concreto contributo costruttivo da quelle, decisamente più consolidate sul piano degli studi storici, dei «democratici» e dei «liberali»¹⁸. Un approccio decisamente “selettivo” alla tematica indagata, questo, che nel suo lavoro di ricerca appariva viepiù rafforzato dalla rigida scansione temporale impressa all’impianto della ricostruzione, se è vero che per Matteucci l’epopea creativa del «moderno costituzionalismo» iniziava nel XVI secolo e terminava nel XVIII, trovando nei due secoli successivi soltanto «un’imitazione dei grandi modelli (inglese, francese, americano) o semplici variazioni in tematiche che [avevano] ormai una loro grammatica ben consolidata».

Che, al di là degli indiscutibili meriti della ricerca di Matteucci, in questo rigido quadro ricostruttivo non tutto tornasse alla perfezione era un dubbio che non poteva non sorgere in chi all’inizio degli anni Novanta avesse avuto occasione di confrontarsi con i nuovi cantieri di ricerca prodotti anche nello specifico ambito della storia costituzionale dallo straordinario processo di rinnovamento metodologico e categoriale degli studi storico-politici sviluppatosi nel corso dei precedenti decenni. Mi riferisco, evidentemente, oltre che alla “onnivora” storia costituzionale «alla tedesca»¹⁹ instancabilmente sperimentata da Pierangelo Schiera e dal suo gruppo di ricerca a partire da una originalissima rimeditazione di autori-chiave della storiografia novecentesca come Hintze e Brunner²⁰, alla decisiva rivitalizzazione del grande laboratorio costituente di Fine Settecento – e della sua ambivalente eredità otto-novecentesca –

alimentata sulle due sponde dell’Oceano atlantico dalle feconde intuizioni metodologiche di autori come Bruce Ackerman²¹ e Pierre Rosanvallon²²: comune a tutti questi approcci, al di là delle loro anche spiccate differenze di orientamento e metodo, appariva infatti l’esigenza di portare al centro della indagine storiografica la potenza produttiva di un processo di fondazione e revisione costituzionale, decisamente eccedente, nelle sue immediate ricadute politiche e sociali, la dimensione giuridicamente formalizzata di una mera architettura dei poteri. Una prospettiva, questa, a partire dalla quale anche l’indagine storiografica sul «costituzionalismo moderno» come «tecnica della libertà» si apriva a rilevanti cambiamenti in termini di impostazione, tempistica e metodo in grado, almeno sulla carta, di condurre ad una radicale ridefinizione dello stesso ambito fenomenologico concretamente indagato.

Per chi, come me, proveniva da studi di storia del pensiero politico a tutto questo si aggiungevano, peraltro, le stimolanti istanze di rinnovamento metodologico veicolate, anche nel nostro ambito di ricerca, dal cosiddetto «linguistic turn» della storiografia contemporanea. Riletta sulla base della innovativa cornice interpretativa messa a punto dagli esponenti della Scuola di Cambridge anche la storia del pensiero costituzionale si trovava, infatti, improvvisamente proiettata in un orizzonte di indagine nel quale il ruolo di *primum movens* tradizionalmente attribuito alle «idee» e alle «tradizioni di pensiero» appariva sempre più insidiato dall’imporsi di costrutti esplicativi di nuovo tipo, eminentemente articolati in termini di «linguaggi» e «contesti discorsivi»²³; e ciò mentre la *Begriffsgeschichte* di Brunner e Koselleck spingeva verso una

più marcata tematizzazione riflessiva del ruolo-chiave giocato anche in tale ambito di analisi dai «concetti politici e sociali» come «indici» e al tempo stesso «fattori» delle dinamiche in senso lato «costituzionali», di volta in volta poste al centro della ricostruzione storica²⁴. Chi fosse minimamente addentro alle categorie della storia dei concetti koselleckiana difficilmente poteva ignorare, in particolare, che come tutti gli *-ismi* della politica moderna anche il lemma «costituzionalismo» recava nella sua stessa costituzione lessicale l'impronta di quei «concetti di movimento» che lo storico tedesco aveva identificato come la più esplicita espressione del processo di *ideologizzazione* del tradizionale vocabolario della politica innescato dall'avvento della modernità e del suo peculiare regime di temporalità²⁵. Ciò imponeva pertanto di prendere in considerazione con una certa urgenza l'opportunità di integrare la tradizionale storia intellettuale del moderno costituzionalismo con un esplicito supplemento di carattere terminologico-concettuale, anche al fine di evitare inappropriati scavalcamenti di campo tra il linguaggio delle fonti e quello dello storico impegnato a decifrarne il contenuto di senso.

Certo, nessuno dei protagonisti di questo tumultuoso processo di rinnovamento metodologico e categoriale aveva ritenuto necessario sperimentare l'efficacia delle proprie teorie confrontandosi proprio con il contenuto di senso veicolato dalla corrente "semantica del costituzionalismo". Al contrario, Pocock e Skinner avevano incorporato tale categoria nel complessivo impianto ricostruttivo delle loro opere più note, senza sentire il bisogno di fermarsi nemmeno per un attimo a definire il significato da essa assunta nello specifico conte-

sto analitico-ricostruttivo di riferimento²⁶. Analogamente, il lemma «Konstitutionalismus» non rientrava nel centinaio di parole-chiave su cui Koselleck e i suoi collaboratori avevano fatto perno nel tentativo di illustrare la formazione del moderno vocabolario della politica nei cruciali decenni della «Sattelzeit». Chi avesse voluto, ne avrebbe trovato qualche sparsa traccia nel complessivo impianto lessicografico dei *Geschichtliche Grundbegriffe*, senza che a ciò corrispondesse mai però un sistematico intento di approfondimento storico-concettuale²⁷.

A mia memoria, l'unico stimolante contributo alla problematizzazione della tradizionale nozione di «costituzionalismo» emerso dal dibattito di quegli anni è quello offerto dallo studioso americano Stephen Holmes, all'epoca professore di teoria politica a Princeton e grande studioso del liberalismo, che introducendo il volume *Passions and Constraint*²⁸ stigmatizzava la diffusa tendenza a pensare il costituzionalismo in chiave eminentemente *negativa*, e cioè come una concezione diretta fondamentalmente alla «prevenzione» o alla «inibizione» della tirannia e di altri abusi di potere, considerandola come il prodotto di una lettura semplicistica e nel complesso banalizzante delle dinamiche politico-costituzionali poste alla base dell'avvento della modernità politica²⁹. Nel suo saggio, Holmes invitava tutti gli studiosi interessati a comprendere davvero l'ambivalente rapporto tra «costituzionalismo» e «democrazia» a ripensare le costituzioni come «strumenti di potenziamento e non solo di limitazione dei poteri», aprendosi al confronto, anche storico, con un modello di *costituzionalismo positivo* le cui radici potevano a suo giudizio essere fatte risalire

indietro nel tempo almeno fino alla seminale teorizzazione politica di Jean Bodin³⁰. Nel 1995, anno di pubblicazione negli Stati Uniti del volume di Stephen Holmes, per seguire questo obiettivo significava però per gli studiosi di storia costituzionale rimettere in discussione molti luoghi comuni consolidati della tradizionale letteratura sul tema.

3. *Fare storia con gli aggettivi*

Che i tempi fossero maturi per un sostanziale alleggerimento dell'approccio fortemente idealtipico posto alla base della storia del costituzionalismo *à la* Matteucci è peraltro un dato che emerge con una certa evidenza se solo si ci si premura di ripercorrere le principali linee di sviluppo della successiva ricerca sul tema. Certo, in campo storiografico sarebbe inutile cercare esplicite dichiarazioni di intenti in qualche modo assimilabili a quelle che in seguito avrebbero caratterizzato altri ambiti disciplinari interessati alle stesse questioni³¹. In questo tipo di studi, infatti, la "svolta", se di vera e propria "svolta" si può parlare, ha avuto luogo soprattutto attraverso la adozione di puntuali strategie di specificazione della nozione di «costituzionalismo», in grado già di per sé di incrinare la eccessiva tendenza alla generalità – anche lessicale – caratteristica delle precedenti elaborazioni sul tema. Da questo punto di vista, è sufficiente sfogliare i primi fascicoli del «Giornale di Storia costituzionale», nato nel 2001 da un'altra felice intuizione di Roberto Martucci, per trovare già tracce sufficientemente esplicite di un tipo di approccio "differenziale" alla storia del moderno «costituzionalismo»,

nel quale, koselleckianamente, il baricentro del discorso tendeva sempre più a cadere sulle molteplici varianti del fenomeno tematizzabili attraverso un mirato gioco di *aggettivazioni* del relativo termine-concetto³².

Con questo cambiamento di impostazione, all'inizio del tutto estemporaneo, ma destinato in seguito ad assumere, soprattutto negli Stati Uniti, caratteri sempre più pervasivi e sistematici, la «storia del costituzionalismo moderno» veniva per la prima volta proponendosi davvero come una *narrazione plurale*, come una storia, cioè, di «costituzionalismi», capace di innervarsi, anche grazie ad una mirata scelta categoriale, nei diversificati contesti politico-culturali in cui si era giocata la concreta vicenda storica di questa direttrice portante del processo di modernizzazione politica. Si trattava, in realtà, solo della punta di un iceberg, dell'esito più appariscente di un complessivo processo di riorientamento metodologico e categoriale attraverso il quale la storia costituzionale veniva recependo le più interessanti istanze di cambiamento emerse dal generale dibattito storiografico di fine secolo. Ripensando alla specifica esperienza del gruppo macedone impegnato anno dopo anno nella piccola grande impresa del GSC, mi sembra di poter dire che il nostro modo di guardare alla vicenda storica del «costituzionalismo moderno» sia mutato nel corso del tempo per effetto di tre principali elementi di complicazione dell'orizzonte prospettico: l'apertura ad un'indagine a tutto campo dei *processi di costituzionalizzazione*, capace di dare conto del differenziato grado di *potenziamento e regolamentazione, accentramento e diffusione* sperimentato per il loro tramite dai dispositivi di potere sociale e

istituzionale, senza però per questo aderire ad alcun rigido schema di valutazione della "costituzionalità" degli ordinamenti³³; la sempre più spiccata attenzione alla dimensione *discorsiva* della storia costituzionale, indagata anche attraverso la ricostruzione delle concrete funzioni aggregative e disgregative, fondative e dissolutive svolte dalle «idee costituzionali» nello spazio pubblico delle società post-rivoluzionarie³⁴; e infine, la progressiva messa a fuoco delle cruciali ricadute prodotte dalla stessa variegata esperienza costituente rivoluzionaria e post-rivoluzionaria sul laboratorio intellettuale che l'aveva prodotta e alimentata: un fenomeno approssimabile, come è noto, attraverso quella felice formula della *costituzione come ideologia*, che per alcuni di noi ha rappresentato uno strumento particolarmente utile per la più approfondita esplorazione della vicenda del «costituzionalismo» come fluido campo discorsivo e cruciale vettore di mobilitazione politica (e di legittimazione istituzionale), in un arco temporale che dalla Restaurazione giunge almeno fino al '48 europeo³⁵.

In tale prospettiva, proprio il puntuale lavoro di ricostruzione e contestualizzazione storica che nel corso degli ultimi due decenni Luigi Lacchè ha dedicato al «frammentato» arcipelago del «costituzionalismo liberale ottocentesco»³⁶ può essere considerato come una perfetta esemplificazione dei risultati prodotti da questa rinnovata impostazione dell'indagine sul tema: quello che emerge in questi studi è, infatti, un tornante intellettuale ampiamente diversificato nei modi e nei tempi del suo confronto con la «cultura madre del costituzionalismo rivoluzionario del 17° e del 18° secolo» e letteralmente incomprensibile senza un puntuale confronto con gli

specifici contesti di azione (e reazione) politica in riferimento ai quali esso va elaborando le sue concrete «strategie politiche e ideologiche». Come Lacchè ha avuto modo di sottolineare a proposito della peculiare variante italiana di questo percorso, siamo molto lontani perciò dal modello unilineare di evoluzione storica tradizionalmente accreditato dalla storiografia sul tema, se è vero che «i liberali italiani parlano inglese, enfatizzano l'esperienza e la cultura britannica, ma poi agiscono soprattutto 'alla francese'», valorizzando quel «costituzionalismo delle *Chartes*» sviluppatosi in Francia tra la Restaurazione e l'età orleanista, «al fine di fronteggiare quelle che per loro erano due distinte e potenziali minacce, lo spettro del potere costituente rivendicato dalla sovranità del popolo e quello della sovranità assoluta del monarca»³⁷. Una direttrice d'azione, questa, in cui l'obiettivo tradizionalmente attribuito al «costituzionalismo liberale», «ovvero limitare/regolare i poteri pubblici e garantire i diritti», tende a ben vedere a passare sempre più in secondo piano rispetto a più profonde istanze «costituzionali» tra le quali spicca l'esigenza di «assicurare un valore centrale nell'antropologia liberale: la stabilità del costruito sociale reso 'persona' attraverso il diritto e la sua capacità di conformarne i poteri a guisa di organi»³⁸.

4. «Costituzionalismo» e crisi della democrazia

A cambiare profondamente nel corso di questi decenni, oltre al modo di relazionarsi storiograficamente alle dinamiche del «moderno costituzionalismo», è stato,

però, anche il complessivo contesto politico-culturale che di quel dibattito costituiva un tempo, in modo più o meno esplicito, lo sfondo di riferimento ultimo. Se, infatti, per Matteucci polemizzare contro le distorsioni prodotte anche in questo ambito di ricerca dall'approccio iper-statalista tipico del positivismo giuridico non significava mai davvero mettere in questione il fondamentale rapporto di «coessenzialità tra Stato e costituzione»³⁹ posto alla base delle linee portanti del «costituzionalismo» post-rivoluzionario, ben poco di quell'approccio e delle fondamentali gerarchie normative e funzionali da esso derivanti (potere costituente/poteri costituiti, legislativo/esecutivo, pubblico/privato, politica/economia, ecc.), sembra essere sopravvissuto all'imponente processo di ridefinizione degli assetti politico-istituzionali delle società contemporanee che oggi tendiamo ad associare all'avvento del «nuovo ordine globale». Si tratta, come è noto, di sviluppi che nel dibattito di questi anni hanno trovato una rappresentazione privilegiata nel discorso sulla cosiddetta «crisi di sovranità» dello Stato prodotta dai tumultuosi processi di globalizzazione economico-finanziaria e di transnazionalizzazione delle dinamiche decisionali caratteristici dello scenario post-1989, ma ai quali a ben vedere non possono dirsi estranee alcune dinamiche endogene peculiarmente attinenti alle attuali difficoltà di funzionamento dei moderni sistemi democratico-rappresentativi: tra queste, la «crisi di complessità» della politica democratica indotta da processi socio-economici di sempre più difficile controllo e gestione⁴⁰ e la sua parallela *crisi di discorsività* prodotta dalla frammentazione e specializzazione degli spazi di confronto argomentativo caratteristici

della democrazia liberale⁴¹ oltre che dalla moltiplicazione di flussi di comunicazione mediatizzata divenuti sempre più strumenti di disinformazione sistematica e radicalizzazione politica⁴². È appunto all'intersezione di queste complesse e interrelate dinamiche che abbiamo visto, infatti, emergere in tutta la sua portata la «strutturale» inadeguatezza di un assetto istituzionale oggi incapace di «regolare, mettere in forma, la politica»⁴³ e perciò ormai del tutto inadatto a svolgere quel ruolo di snodo-chiave del processo di «*fondazione e di limitazione del potere legittimo*» attribuitogli dalla tradizione del moderno costituzionalismo fino alle sue varianti *welfaristiche* novecentesche⁴⁴.

Come hanno reagito le scienze giuridiche e politiche contemporanee di fronte a cambiamenti che sono apparsi mettere in discussione la sussistenza stessa della *dimensione costituzionale*, come peculiare luogo di costruzione degli equilibri politico-istituzionali delle nostre società? Si tratta di una domanda cruciale alla quale però è difficile dare una risposta univoca. Da una approssimativa ricognizione dei principali passaggi del più recente dibattito sul tema sembrano, infatti, emergere almeno quattro diverse direttrici di elaborazione riflessiva di questo fondamentale passaggio, ciascuna delle quali sfociante in una differente interpretazione della decisiva questione del «futuro della costituzione»⁴⁵. La prima, la più estrema, potrebbe essere definita come una più o meno melanconica *retorica della crisi epocale*, trattandosi di una variante specificamente costituzionale di quella più generale "narrazione della fine" che secondo Cesare Pinelli ha variamente caratterizzato il più recente dibattito intellettuale sull'avvento della globalizzazione⁴⁶.

In Paesi come l'Italia o la Germania, questa strategia argomentativa ha assunto una particolare evidenza grazie all'esplicito utilizzo della categoria di «decostituzionalizzazione (*Entkonstitutionalisierung*)», messa in campo per evidenziare in particolare il processo di progressivo «svuotamento della struttura costituzionale» dello Stato, prodotta all'esterno dei suoi confini dai processi di integrazione transnazionale e all'interno dalla nascita di uno «Stato "cooperativo" a più livelli», caratterizzato da una marcata perdita di centralità delle istituzioni rappresentative legittimate democraticamente⁴⁷; nella misura in cui ad essere chiamati in causa a questo livello di discorso sono anche profondi cambiamenti *culturali* nel generale modo di concepire lo Stato e le sue dinamiche di funzionamento⁴⁸, non mancano, tuttavia, in esso interessanti elementi di assonanza con altre radicali diagnostiche della crisi emerse nel dibattito anglo-americano, a cominciare dalla nota teoria della *de-democratization* elaborata dalla filosofa politica Wendy Brown nei suoi scritti sulla «rivoluzione neoliberale»:

Il neoliberalismo inteso come *razionalità politica* ha sferrato un attacco frontale alle fondamenta della liberal-democrazia, sostituendone i principi di base – costituzionalismo, uguaglianza di fronte alla legge, libertà civili e politiche, autonomia politica e inclusione universale – con i criteri di costi/benefici, efficienza, redditività ed efficacia propri della logica di mercato. È attraverso una razionalità neo-liberale che i diritti, l'accesso all'informazione e altre garanzie costituzionali, come anche la trasparenza, la responsabilità nell'attività di governo e il rispetto delle procedure, sono facilmente aggirati o accantonati. Ma l'aspetto ancor più importante è la trasformazione dello Stato da espressione della sovranità popolare a sistema di gestione degli affari. La razionalità neoliberale plasma ogni essere umano e istituzione, incluso lo Stato costituzionale, a immagine e somiglianza dell'impresa; così fa-

cendo, sostituisce nella sfera politica i principi democratici con criteri imprenditoriali. Oltre a detronizzare il *demos* nella democrazia, tale trasformazione genera l'espansione dei poteri esecutivi dello Stato nello stesso momento in cui la sua sovranità è erosa⁴⁹.

Il vistoso mutamento di scenario che alcuni autori hanno ritenuto di poter declinare *tout court* come un *oltrepassamento/consumazione* del paradigma della *costituzionalizzazione* come modalità tipicamente moderna di fondazione e regolamentazione del complesso delle relazioni politiche e sociali⁵⁰, in altri passaggi del più recente dibattito sul tema è stato però interpretato come una mera *traslazione di piano* di quella stessa dinamica, dislocata ora al livello estrinseco della libera e «spontanea» autoregolamentazione dei nuovi attori della società globale più che a quello vincolante e gerarchicamente sovraordinato del tradizionale diritto costituzionale nazionale-statale. Si collocano, come è noto, su questo versante le impegnative analisi "post-sistemiche" proposte, sulla scia delle teorie di Niklas Luhmann e David Sciulli, dagli esponenti di punta del cosiddetto «societal constitutionalism», impegnato da anni ad esplorare lo spazio poliarchico e multidimensionale prodotto dall'emersione di una molteplicità di «'costituzioni civili', che denotano nuovi accoppiamenti strutturali, insieme simili e diversi rispetto a quelli che caratterizzano la nascita delle costituzioni tradizionali nel contesto della modernità»⁵¹; ma vi si collocano anche le considerazioni critiche – politicamente ben più affilate – del neo-gramsciano Stephen Gill e del suo gruppo di lavoro, animate come sono dall'obiettivo di disvelare la valenza materialmente «costituzionale» assunta nell'epoca contemporanea dal cosiddetto

«disciplinary neo-liberalism [...] conceptualized as a set of dominant political practices that, despite growing contradictions, are reconstituting political and civil society as well as the relations between humanity and the environment in fundamental ways»⁵².

Convergente, almeno in parte, con i presupposti descrittivi di questo tipo di approccio, ma decisamente divergente negli esiti costruttivi e normativi appare invece la posizione dei «global» o «transnational constitutionalists», accomunati dalla convinzione che l'avanzata erosione sperimentata dalle tradizionali dinamiche costituzionali a livello nazionale-statuale possa e debba essere neutralizzata dal rafforzamento del ruolo integrativo e regolativo svolto dal diritto internazionale, anche attraverso un ampliamento dello spazio di azione delle istituzioni transnazionali⁵³. Una prospettiva, questa, in molti casi dichiaratamente «compensativa», che nelle parole di una dei suoi principali esponenti, la giurista tedesca Anne Peters, si propone un vero e proprio incremento di scala del classico modello costituzionale nazionale-statuale, perseguito attraverso l'applicazione di principi-chiave della moderna tradizione costituzionalistica «such as the rule of law, checks and balances, human rights protection, and democracy, in the international legal sphere in order to improve the effectiveness and the fairness of the international legal order»⁵⁴.

Ancora più avanti in una ideale scala di misurazione del tasso di continuità con l'esperienza delle democrazie costituzionali novecentesche si collocano, infine, gli autori che hanno scelto di tornare a interrogarsi in chiave prospettica sugli elementi di perdurante attualità ancora oggi propri

al progetto politico e sociale del «moderno costituzionalismo», ponendo al contempo in questione la esaustività di un dibattito basato in fondo sul presupposto comune «di un superamento della misura della statualità tradizionale, o almeno sul riconoscimento della sua assoluta insufficienza nei confronti dei processi di trasformazione della società globale»⁵⁵. Quello che emerge, qui, è, infatti, un approccio *rifondativo* alla crisi della democrazia costituzionale, che senza negare i tumultuosi cambiamenti nel frattempo intervenuti nella cornice spazio-temporale delle società contemporanee, ritiene essenziale riportare al centro del discorso gli Stati e le loro cornici costituzionali come il luogo politico per eccellenza da cui ripartire per la costruzione dal basso di un *costituzionalismo democratico di tipo nuovo*, «in grado di assicurare la divisione dei poteri e garantire la tutela dei diritti fondamentali in nome dell'eguaglianza e non solo della libertà, anche nelle nuove condizioni dell'economia globalizzata»⁵⁶.

5. Il labirinto dei "costituzionalismi" e le sfide del presente

Al di là di ogni altra considerazione, ripercorrere, sia pur velocemente, questo complesso e articolato contesto di dibattito significa toccare con mano la posizione tutt'altro che periferica che la problematica "costituzionale" continua, nonostante tutto, ad avere nella riflessione teorica sui nuovi assetti politici e giuridici delle società globalizzate. Significa, però, anche fare concretamente i conti con la metamorfica fluidità oggi assunta dal «lessico costituzionale» della modernità⁵⁷, verificando sul

campo i babelici effetti di sistema prodotti da tale processo: passare dall'uno all'altro di tali segmenti di dibattito equivale, infatti, a confrontarsi con diverse modalità di articolazione concettuale del discorso sulla «costituzione», addentrandosi in un mutevole campo di significazione in cui elementi *normativi* ed elementi *descrittivi* tendono variamente ad intersecarsi, aprendo di volta in volta la strada a sviluppi politico-ideologici anche molto distanti l'uno dall'altro.

In anni recenti il «Giornale di Storia costituzionale» ha già avuto modo di richiamare l'attenzione sugli effetti in ultima istanza distorsivi che questo tumultuoso processo di risemantizzazione rischia di produrre su quello stesso concetto di «costituzionalismo» attraverso il quale nel corso degli ultimi due secoli abbiamo tentato di pensare *storicamente* il progetto di una fondazione e regolamentazione del potere attraverso i diritti. Come si è avuto modo di sottolineare nel numero 32 del 2016 – quello del quindicennale –, a causa della «varietà impressionante di specificazioni semantiche» accumulate nel corso degli ultimi anni, la nozione di «costituzionalismo» ha assunto, infatti, da ultimo un significato così vasto «da apparire poco più che metaforico a chiunque sia minimamente consapevole della tradizionale storia del concetto»⁵⁸. Essa sembra destinata inoltre a scontare pesantemente sul piano di una complessiva perdita di valenza assiologica e prescrittiva quella rilevante apertura alle istanze di un'analisi empirica del sociale prodotta dall'irruzione nel dibattito sul tema di nuove linee di ricerca di taglio «sistemico» o «societario»⁵⁹. Con questo passaggio, infatti, la vicenda epocale del «costituzionalismo» moderno

sembra davvero aprirsi ad una paradossale inversione dialettica della sua pregressa dinamica storico-concettuale, destinata a lasciare il segno sull'impianto teorico, ma anche politico, della cultura costituzionalistica contemporanea: il ritorno, cioè, ad una visione non normativistica del punto di vista «costituzionale» come approccio puramente descrittivo alle dinamiche, agli ordinamenti e alle organizzazioni sociali, «secondo il tipico modello pre-moderno di costituzione»⁶⁰.

Riletta oggi, a qualche anno di distanza dalla sua formulazione, questa crepuscolare diagnosi mi sembra non aver perso nulla della sua attualità⁶¹. Essa è venuta, anzi, arricchendosi di nuove sinistre sfumature, strettamente legate all'altra faccia della crisi delle democrazie costituzionali contemporanee: quella incarnata non dalla progressiva perdita di centralità della «politica democratica» di fronte all'emergere di nuovi luoghi «impolitici» di decisione all'interno e all'esterno dello Stato, bensì dalla torsione personalistica e plebiscitaria innescatasi dagli stessi sistemi democratico-rappresentativi per effetto di un paradossale cortocircuito con una ormai endemica crisi di legittimazione e funzionalità. In questi strani tempi che ci è toccato di vivere, all'«impotenza» della politica nei confronti dell'economia globalizzata ha fatto paradossalmente riscontro, infatti, una sua rinnovata pretesa di «onnipotenza» nei confronti delle persone e dei loro diritti fondamentali⁶², che trova la sua espressione più esplicita, anche dal punto di vista simbolico, in una muscolare interpretazione del principio di maggioranza decisamente insofferente nei confronti di quella cultura dei limiti e delle garanzie entrata nello spazio della moderna demo-

crazia costituzionale proprio attraverso la tradizione del «costituzionalismo liberale». Alludo, evidentemente, a quella deformante rilettura anti-universalistica e autoritaria della consolidata costellazione di principi della moderna «politica democratica» che, in mancanza di meglio, ci siamo abituati da qualche tempo a declinare sotto la comprensiva – e un po' vaga – categoria di «populismo»⁶³. Una prospettiva, questa, che autori come Luigi Ferrajoli ritengono di poter far rientrare *tout court* nella patologica tendenza alla «decostituzionalizzazione» caratteristica delle società contemporanee, ma che a ben vedere intrattiene con la dimensione «costituzionale» come luogo di costruzione per eccellenza delle moderne forme di convivenza politica e sociale un rapporto più complesso e contraddittorio, perfettamente esemplificato dalle vicende che alla periferia stessa della UE, ma non solo, hanno portato alla nascita di un inquietante – e potenzialmente contagioso – modello di «democrazia illiberale»⁶⁴.

Ci troviamo in presenza di fenomeni destinati, ancora una volta, a modificare il nostro consolidato utilizzo del tradizionale vocabolario della «costituzionalità»? I segnali in questo senso non mancano, come dimostra il percorso di ricerca del sociologo costituzionale Paul Blokker che, dopo aver esplorato a lungo il composito universo fenomenologico del «populismo costituzionale» (*constitutional populism*)» di alcuni regimi dell'Est Europa (in primo luogo Polonia e Ungheria), nei suoi studi più recenti è venuto disegnando il profilo di un vero e proprio «costituzionalismo populista» (*populist constitutionalism*)» inteso come una «controcorrente fortemente critica nei confronti del costituzionalismo di impronta liberale»⁶⁵, diretta a mobili-

tare le forze conservatrici di quelle società contro il cosiddetto «dominio legalistico-liberale» (*liberal-legalist domination*)» delle élites post-comuniste⁶⁶. Alla base di questo ampliamento – per molti fortemente traumatico – della tradizionale «semantica del costituzionalismo» si pone la convinzione dell'autore che la grande trasformazione in atto a livello istituzionale in Polonia e in Ungheria non possa essere liquidata come un mero smantellamento dei fondamenti della democrazia costituzionale, poiché include, «in un modo o nell'altro, anche forme di produzione costituzionale». Di più, che in quel processo entrino in campo anche «questioni strutturali» legate all'irrisolto rapporto tra «democrazia» e «costituzionalismo», capaci in quanto tali di entrare in risonanza con le istanze di attori politici e sociali «non definibili come populisti», alimentando a livello internazionale l'avanzata di una «mentalità costituzionalistico-populista» (*populist-constitutional mindset*), che potrebbe condurre potenzialmente ad una più ampia erosione degli ideali del costituzionalismo liberale». Da questo punto di vista, conclude perciò Blokker,

una comprensione più penetrante del fenomeno del costituzionalismo populistico è necessaria se si vogliono elaborare, e mettere in pratica, valide alternative democratiche. Quest'ultima questione riflette l'idea che le manifestazioni di populismo implicano un profondo disagio nei confronti delle esistenti istituzioni democratiche e un loro cattivo funzionamento. Esso indica anche che un semplice rafforzamento dello stato liberale, democratico-costituzionale può non essere sufficiente né efficace⁶⁷.

In realtà, Blokker non è l'unico protagonista del più recente dibattito sul tema ad insistere affinché si prenda sul serio il «progetto costituzionale» dei regimi po-

pulisti, sforzandosi di discutere nel dettaglio le «idee costituzionali» poste alla sua base⁶⁸. Né è l'unico autore a proporre di confrontarsi con questo specifico contesto problematico muovendo dalla complessa vicenda del «costituzionalismo» moderno, al fine di riportare alla luce le costitutive aporie e le polarizzate linee di sviluppo che a ben vedere si celano dietro la *fictio* di una unitaria vicenda evolutiva. Al contrario, proprio questa è l'aspetto con cui ci si presenta oggi la peculiare *dialettica del costituzionalismo* innescata dalla progressiva frammentazione e decomposizione della articolata costellazione di principi e valori posta alla base della vicenda storica delle liberal-democrazie occidentali⁶⁹. Un aspetto letteralmente labirintico, se è vero che confrontarsi con la «strana molteplicità»⁷⁰ prodotta dal divenire del punto di vista costituzionale nell'epoca della globalizzazione e del «populist turn» significa più che mai fare i conti con le molteplici linee di sviluppo di un «costituzionalismo aggettivale», apparentemente ormai del tutto incapace di sintesi, anche dal punto di vista storiografico⁷¹. Credo che il compito di una *storia costituzionale del costituziona-*

lismo davvero all'altezza del proprio ruolo sia oggi proprio quello di provare a rimettere ordine dove ordine apparentemente non c'è, sforzandosi di tenere assieme i due imperativi metodologici emersi dalle esperienze degli ultimi anni: da un lato la massima apertura alla varietà delle dinamiche storico-costituzionali, colte contemporaneamente nel loro contesto di produzione teorico-concettuale e nelle loro concrete ricadute socio-politiche, ma dall'altro la massima attenzione all'esigenza di una valutazione *critica* di quelle stesse esperienze, che salvaguardi la tensione normativa presente nella storia (e nella storiografia) del «costituzionalismo» moderno fin dalle sue origini. Sono convinto che questo sia il compito più urgente che attende il variegato gruppo di studiosi che da molti anni alimenta le linee di ricerca del «Giornale di Storia costituzionale», magari senza attendere il prossimo anniversario.

¹ In questa sede non posso, ovviamente, ricordare tutti gli amici e i colleghi con i quali ho condiviso momenti di intensa creatività intellettuale. Oltre a Luigi Lacchè, Cesare Pinelli e Giovanni Ruocco, vorrei ricordare però almeno Roberto Bin, Paolo Colombo, Sergio Luzzatto e Vittorio Emanuele Parsi: del vorticoso scambio intellettuale che animava le giornate – e le serate! – maceratesi reca traccia evidente anche la rivista di cui

quest'anno si celebra il ventennale.

² Nicola Matteucci, *Le origini del costituzionalismo moderno*, in *Storia delle idee politiche economiche e sociali*, diretta da Luigi Firpo, Vol. IV: *L'età moderna*, Tomo I: *Absolutismo, diritto naturale, costituzioni*, Torino, UTET, 1980, pp. 559-635; Idem, *Dal costituzionalismo al liberalismo*, ivi, Vol. IV, Tomo II: *Illuminismo, rivoluzioni, restaurazione*, Torino, UTET, 1975, pp. 13-175.

Come è noto, i due capitoli sarebbero confluiti, con una tempistica tutt'altro che lineare, in una delle opere più celebri di Matteucci, il volume *Organizzazione del potere e libertà: storia del costituzionalismo moderno*, Torino, UTET, 1976; rist. Bologna, il Mulino, 2015.

³ Matteucci, *Le origini del costituzionalismo moderno*, cit., p. 560. Nel primo paragrafo di questo capitolo, divenuto il primo capitolo di *Organizzazione del potere e libertà*,

Matteucci precisava di utilizzare il termine «scrittori» «perché queste idee – o ideali – legali non sempre vengono formulate da grandi pensatori, proprio per l'intrinseca prosaicità o per la mancanza di universalità di ogni discorso legato al dato giuridico; ma, alla mancanza di profondità speculativa, corrisponde spesso l'esattezza della risposta data dai costituzionalisti ai problemi del loro tempo, che è possibile misurare guardando alla capacità dimostrata da questa risposta a fornire un ordine di riferimento alle forze politiche con soluzioni giuridicamente costruttive».

⁴ *Ibidem*. Per un richiamo esplicito al giurista franco-russo si veda N. Matteucci, *Breve storia del costituzionalismo*, in «Terzo programma. Quaderni trimestrali», n. 2, 1964, rist. Brescia, Morcelliana, 2010, p. 23. Sulla «technique de la liberté» come «but de la science constitutionnelle contemporaine» cfr. tra l'altro, B. Mirkin-Guetzévitch, *Les constitutions européennes*, Paris, Puf, 1951, p. 154.

⁵ Matteucci, *Le origini del costituzionalismo moderno*, cit., p. 561.

⁶ *Ibidem*: «Il moderno costituzionalismo è così legato, da un lato, ad alcune correnti del contrattualismo e, dall'altro, alla rivoluzione liberale il cui obiettivo fu meno quello di dare una diversa legittimazione al potere, e più quello del modo in cui esso deve essere esercitato, per garantire ai cittadini concrete libertà politiche, sociali e civili, per consentire agli individui la libera esplicazione della loro personalità».

⁷ Per farsi un'idea delle tappe di questo itinerario si veda, almeno, N. Matteucci, *Concezioni storiografiche e politiche sulle origini del costituzionalismo inglese*, in «Terzo Programma», n. 4, 1961, pp. 220-228; Idem, *Introduzione a Antologia dei Costituzionalisti inglesi*, Bologna, il Mulino, 1962, pp. 5-42; Idem, *Positivismo giuridico e costituzionalismo*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura

civile», XVII, n. 3, 1963, pp. 985-1100 (ristampa anastatica fuori commercio, Bologna, 1995), oltre al già citato *Breve storia del costituzionalismo*, in «Terzo Programma», n. 2, 1964, pp. 110-147.

⁸ M. Fioravanti, *Il costituzionalismo del Novecento*, in *Il liberalismo di Nicola Matteucci*, a cura di Tiziano Bonazzi e Saffo Testoni Binetti, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 33-44, in part. p. 35. Ma su questo aspetto dell'itinerario intellettuale di Matteucci si veda anche l'utilissima ricostruzione di Costanza Margiotta, *Bobbio e Matteucci su costituzionalismo e positivismo giuridico. Con una lettera di Norberto Bobbio a Nicola Matteucci*, in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XXX, n. 2, 2000, pp. 387-425. Per una esplicita tematizzazione di questo cruciale aspetto della "semantica del costituzionalismo" cfr. N. Matteucci, *Costituzionalismo*, in *Dizionario di Politica*, diretto da N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino, Torino, UTET, 1976, pp. 262-274, in part. pp. 262 s.

⁹ Fioravanti, *Il costituzionalismo del Novecento*, cit., p. 36. E ancora: «Per Matteucci, al contrario, la costituzione non era suprema semplicemente perché posta al vertice della gerarchia delle fonti di diritto statualisticamente intesa, ma perché prima ancora di avere uno Stato, una qualsivoglia legge, o altra fonte di diritto, era necessario avere un *ordine politico*, e dunque una *costituzione*. Per i giuristi del positivismo giuridico, la costituzione presupponeva lo Stato; come qualsiasi altra norma positiva, per Matteucci valeva assolutamente l'opposto: che vi poteva essere tanto Stato, tanto potere pubblico autorizzato, quanto la costituzione ne prevedeva. Era dunque lo Stato a dover presupporre la costituzione, e non viceversa». Da qui la drastica conclusione a cui giunge Fioravanti: «È corretto affermare che Matteucci costruisce il suo costituzionalismo, tendente

a rilanciare una nozione prescrittiva e contenutistica della costituzione, contro i giuristi, contro la dominante cultura giuridica». Sui più generali aspetti politico-culturali di questo passaggio si veda anche M. Fioravanti, *Costituzionalismo e positivismo giuridico*, <<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3015/3.pdf>>.

¹⁰ W. Heun, *Verfassung und Verfassungsgerichtsbarkeit im Vergleich*, Tübingen, Mohr Siebeck, 2014, pp. 19 s.

¹¹ Cfr. Matteucci, *Breve storia del costituzionalismo*, cit., pp. 27 e 38 s. Il riferimento è, rispettivamente, a C.J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy*, Boston, 1941, p. 4. C.H. McIlwain, *Constitutionalism: ancient and modern*, Ithaca, N.Y., 1940; 2. ed. 1947 e E.S. Corwin, *The "Higher Law" background of American Constitutional Law*, New York, Great Seal Books, 1929.

¹² Matteucci, *Breve storia del costituzionalismo*, cit., p. 23: «Con il termine costituzionalismo si è soliti indicare un complesso di concezioni politiche, di procedure giuridiche e di valori morali, elaborato nel corso dei secoli con l'intento di garantire i singoli individui dal pericolo di un regime arbitrario, ponendo limiti, controlli e regole all'esercizio del potere politico. Con una formula assai suggestiva un giurista francese di origine russa, Boris Mirkin-Guetzévitch, ha definito il costituzionalismo come la "tecnica della libertà"; e cioè quella tecnica giuridica attraverso la quale ai cittadini viene assicurato l'esercizio dei loro diritti individuali, e, nel contempo, lo Stato è posto nella condizione di non poterli violare».

¹³ McIlwain, *Constitutionalism: ancient and modern*, cit. (trad. it. *Costituzionalismo: antico e moderno*, Bologna 1990, p. 44). La lunga consuetudine di Matteucci con la storiografia di McIlwain emerge anche nell'*Introduzione* scritta

per la riedizione italiana del testo, da lui promossa presso il Mulino (ivi, pp. 7-19). Sul punto si veda però l'ottima messa a punto di Margiotta in *Bobbio e Matteucci su costituzionalismo e positivismo giuridico*, cit., pp. 388 ss.

¹⁴ Cfr. Matteucci, *Dal costituzionalismo al liberalismo*, cit., pp. 167 s.

¹⁵ M. Fioravanti, *Introduzione*, in Matteucci, *Organizzazione del potere e libertà*, cit., pp. 9 s.

¹⁶ Matteucci, *Le origini del costituzionalismo moderno*, cit., p. 559.

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ Matteucci, *Le origini del costituzionalismo moderno*, cit., p. 562.

¹⁹ P. Schiera, *Misura per misura. Dalla global polity al buon governo e ritorno*, in «Scienza & Politica», Deposito n. 1, 2015, p. 454.

²⁰ Al proposito si vedano le interessanti note di autobiografia intellettuale che scandiscono Pierangelo Schiera, *Per la storia costituzionale*, in «Giornale di Storia costituzionale», n. 32, 2016, pp. 17-27. Una esaustiva raccolta dei principali contributi offerti da Schiera in questo ambito di ricerca è stata pubblicata recentemente dalla Editrice Morcelliana con il titolo *Profili di storia costituzionale* (Vol. 1: *Dottrina politica e istituzioni*, Brescia, 2011; Vol. 2: *Potere e legittimità*, Brescia, 2012), a cui aggiungerei P. Schiera, *Società e Stato per un'identità borghese. Scritti scelti*, in «Quaderni di Scienza & Politica», Vol. 4, 2016.

²¹ Mi riferisco, ovviamente, all'approccio «dualistico» alla storia costituzionale americana proposto da Bruce Ackerman nei primi due volumi dell'ormai classico *We the People* (Vol. 1: *Foundations*, Cambridge-London, Belknap Press; Vol. 2: *Transformations*, Cambridge-London, Belknap Press, 1998). Per un primo inquadramento del "modello Ackerman" e del suo contesto di emersione sono ancora utili le annotazioni svolte da Brunella Casalini nel saggio *Sovranità popolare, governo della legge e governo dei*

giudici negli Stati Uniti d'America, in *Lo stato di diritto: storia, teoria, critica*, a cura di P. Costa e D. Zolo, con la collaborazione di E. Santoro, Milano, Feltrinelli, 2002, pp. 224-259, in part. pp. 244 ss.

²² In questo caso il riferimento è, altrettanto ovviamente, alla prima "trilogia democratica" composta da Pierre Rosanvallon, *Le sacre du citoyen. Du suffrage universel en France*, Paris, Gallimard, 1992 (trad. it. *La rivoluzione dell'uguaglianza*, Milano, Anabasi, 1994); Idem, *Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France*, Paris, Gallimard, 1998 (trad. it. *Il popolo introuvable. Storia della rappresentanza democratica in Francia*, Bologna, il Mulino, 2005); Idem, *La démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté du peuple en France*, Paris, Gallimard, 2000. Credo però che in questa sede meriti almeno una menzione, per le feconde intuizioni metodologiche che ne guidano la costruzione, anche *Le moment Guizot*, Paris, Gallimard, 1985.

²³ Sui fondamenti metodologici della storiografia del discorso politico di Cambridge si veda almeno J. Tully (ed.), *Meaning and Context. Quentin Skinner and his Critics*, Princeton, Princeton University Press, 1988; Q. Skinner, *Visions of Politics*, Vol. I: *Regarding Method*, Cambridge, Cambridge University Press, 2002; J.G.A. Pocock, *Politics, Language and Time. Essays on Political Thought and History*, Chicago, University of Chicago Press, 1971, 1989; Idem, *Virtue, Commerce and History. Essays on Political Thought and History, Chiefly in the Eighteenth Century*, Cambridge, Cambridge University Press, 1985.

²⁴ Cfr. R. Koselleck, *Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte*, in Idem, *Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1979 (trad. it. *Storia dei concetti e storia sociale*, in R. Koselleck, *Futuro passato. Per una semantica dei tempi storici*,

Genova, Marietti, 1986, pp. 91-108); Idem, *Sozialgeschichte und Begriffsgeschichte*, in R. Koselleck, *Begriffsgeschichten*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2010.

²⁵ R. Koselleck, «Neuzeit». *Zur Semantik moderner Bewegungsbegriffe*, in Idem, *Vergangene Zukunft*, cit. (trad. it. «Età moderna (Neuzeit)». *Sulla semantica dei moderni concetti di movimento*, in Koselleck, *Futuro passato*, cit., pp. 258-299).

²⁶ Nel caso del primo Pocock, ci si deve accontentare dell'insoddisfazione dichiarata nei confronti della generale nozione di "constitutionalism" in un passo del primo capitolo di *The Ancient Constitution and the Feudal Law. A study of English Historical Thought in the Seventeenth Century. A Reissue with Retrospect*, London-New York, 1987 (1 ediz. 1957), pp. 17 s. Retrospectivamente colpisce, peraltro, l'utilizzo della categoria di «ancient-constitutionalism» introdotto nelle aggiunte all'edizione del 1987. Il termine «constitutionalism» è pressoché assente, invece, nell'altra grande opera giovanile di Pocock, *The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition*, Princeton, Princeton University Press, 1975. Per quanto riguarda Skinner, mi limiterò a sottolineare che tale nozione fa parte dell'impianto categoriale di *The Foundations of Modern Political Thought*, Cambridge, Cambridge University Press, 1978, senza che a ciò corrisponda alcuna messa a punto del suo contenuto storiografico. Mi sembra che lo stesso si possa dire del ben più recente M. van Gelderen, Q. Skinner (eds.), *Republicanism. A Shared European Heritage*, Vol. 1: *Republicanism and Constitutionalism in Early Modern Europe*, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2002; Vol. 2: *The Values of Republicanism in Early Modern Europe*, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2002).

²⁷ Il massimo sforzo in questo senso mi sembra sia stato compiuto dagli estensori del *Lexikon* nella voce *Parlament, parlamentarische Regierung, Parlamentarismus*, in *Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*, hersg. von O. Brunner, W. Conze, R. Koselleck, Bd. 4, Stuttgart, Klett-Clotta, 1978, pp. 649 ss. Colpisce, tuttavia, che questa componente cruciale del moderno lessico costituzionale sia rimasta fuori dallo sviluppo ricostruttivo della voce *Verfassung*, scritta in due parti da H. Mohnhaupt e D. Grimm per il sesto volume dei *Geschichtliche Grundbegriffe* (1990) e poi ripubblicata in versione ampliata in H. Mohnhaupt, D. Grimm, *Verfassung. Zur Geschichte des Begriffs von der Antike bis zur Gegenwart*. Zwei Studien, Berlin, Duncker & Humblot, 1995, 2002² (trad. it. *Costituzione. Storia di un concetto dall'Antichità a oggi*, Roma, Carocci, 2008). Per le occorrenze del lemma «Konstitutionalismus» si veda *Geschichtliche Grundbegriffe*, Bd. 8/1: *Register*, Stuttgart, Klett-Clotta, 1997, p. 632.

²⁸ S. Holmes, *Passions and Constraint. On the Theory of Liberal Democracy*, Chicago, University of Chicago Press, 1995 (trad. it. *Passioni e vincoli. I fondamenti della democrazia liberale*, Milano, Edizioni di Comunità, 1998).

²⁹ Ivi, p. 11: «Ogni qual volta gli studiosi di dottrina della politica intendono il costituzionalismo come reazione contro il potere sovrano, la centralizzazione e la costruzione dello Stato, [...] essi scelgono, senza adeguata riflessione, il costituzionalismo negativo, ossia la tesi che le costituzioni sono precipuamente strumenti di prevenzione o di inibizione, mezzi per controllare o per reprimere la tirannia e altri abusi del potere. Il costituzionalismo negativo è più di una teoria, è un modo di vedere e valutare le istituzioni politiche. Nato da banalità sulla contrapposizione tra "liberalismo" e "as-

solutismo", oggi esso è diventato la premessa non argomentata di molte teorizzazioni sul rapporto tra costituzionalismo e democrazia. Si sostituisca la sovranità popolare alla sovranità dei re e si otterrà l'idea apparentemente ovvia che oggi la principale funzione del costituzionalismo è quella di prevenire gli "eccessi della democrazia". Solo i vincoli costituzionali possono prevenire la "tirannia della maggioranza", difendere i diritti individuali da governanti invadenti, e così via. Questa idea è corretta solo fino a un certo punto e non oltre. Uno degli obiettivi di questo libro, quindi, è quello di dimostrare i limiti del costituzionalismo negativo come premessa non argomentata della teoria democratica».

³⁰ Holmes, *Passioni e vincoli*, cit., p. 12: «Per renderci conto dell'ineadeguatezza del costituzionalismo negativo, è essenziale che torniamo prima alle origini dell'idea e che mettiamo in discussione l'assunto apparentemente ovvio che inizialmente le costituzioni sono state concepite contro la sovranità dei re. Un'attenta lettura di Bodin verrà a mettere a nudo l'infondatezza di questa premessa e quindi ci aiuterà a individuare un nuovo fondamento del costituzionalismo. Bodin, infatti, può considerarsi il padre del costituzionalismo positivo. I limiti costituzionali, egli dice, lungi dal sovvertire la sovranità regale, possono rafforzarla. Questa è una tesi degna di nota che poi i liberali (per esempio James Madison) avrebbero ripreso e arditamente applicato alla sovranità popolare». Per una articolata discussione di questo aspetto della teoria politica di Bodin si veda ivi, pp. 147-190.

³¹ Mi riferisco, in particolare, alla discussione sulla corrente del "neo-costituzionalismo" che in anni recenti ha coinvolto giuristi e filosofi del diritto, in Italia e non solo. Su questo tema si veda almeno G. Pino, *Principi, ponderazione, e la separazione tra diritto e morale*.

Sul neocostituzionalismo e i suoi critici, in «Giurisprudenza costituzionale», vol. 56, n. 1, 2011, pp. 965-997; M. Barberis, *Esiste il neocostituzionalismo?*, in «Analisi e diritto», 2011, pp. 11-30.

³² Per una dimostrazione sufficientemente esemplificativa delle potenzialità offerte da questo tipo di approccio per il rinnovamento della storiografia sul «costituzionalismo» si veda M. Barberis, *Il costituzionalismo repubblicano di Constant e Madame de Staël*, in «Giornale di Storia costituzionale», n. 3, 2002, pp. 97-117.

³³ Di grande stimolo in questa prospettiva sono state le ricerche di Roberto Martucci sul laboratorio costitutivo della Rivoluzione francese, culminate nel volume *L'ossessione costituente. Forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799)*, Bologna, il Mulino, 2001. Sulla scia del suo lavoro di scavo delle fonti rivoluzionarie molti di noi hanno cominciato a riflettere sul lato più oscuro dei processi di costituzionalizzazione rivoluzionaria, una prospettiva che personalmente mi ha condotto ad affrontare la dimensione costituzionale del "regime bonapartista". Cfr. L. Scuccimarra, *La sciabola di Sieyès. Le giornate di brumaio e la genesi del regime bonapartista*, Bologna, il Mulino, 2006.

³⁴ Su questo punto si veda ora P. Schiera, *El Constitucionalismo como discurso político*, Santander, Catedras de Excelencia Universidad Carlos III, 2012.

³⁵ Per una messa a punto preliminare di questo specifico aspetto della storia del costituzionalismo ottocentesco si veda P. Colombo, *Costituzione come ideologia. Le rivoluzioni italiane del 1820-21 e la Costituzione di Cadice*, in J.M. Portilo Valdès, *La Nazione cattolica. Cadice 1812: una costituzione per la Spagna*, Manduria-Bari-Roma, Lacaita, 1998, pp. 129-157.

³⁶ L. Lacchè, *History & Constitution. Developments in European Constitutionalism: the comparative expe-*

rience of Italy, France, Switzerland and Belgium (19th-20th centuries), Frankfurt am Main, Klostermann, 2016.

- ³⁷ L. Lacchè, *Il costituzionalismo liberale*, in P. Cappellini, P. Costa, M. Fioravanti, B. Sordi (a cura di), *Il contributo italiano alla storia del pensiero*, in *Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti*, Ottava appendice: Diritto, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2012, pp. 294-301. Sul «costituzionalismo delle Chartes» si veda anche L. Lacchè, *La libertà che guida il Popolo. Le Tre Gloriose Giornate del luglio 1830 e le «Chartes» nel costituzionalismo francese*, Bologna, il Mulino, 2002.
- ³⁸ Lacchè, *Il costituzionalismo liberale*, cit., p. 300.
- ³⁹ L. Lacchè, *Rethinking Constitutionalism between History and Global World: Realities and Challenges*, in «Giornale di Storia costituzionale», n. 32, 2016, p. 25.
- ⁴⁰ Sul tema si vedano le riflessioni, per molti versi, ancora attuali, svolte da Danilo Zolo nel volume *Il principato democratico. Per una teoria realistica della democrazia*, Milano, Feltrinelli, 1992, pp. 73 ss. e da Ulrich Beck nell'ormai classico *Risikogesellschaft: auf den weg in eine andere Moderne*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1986 (trad. it. *La società del rischio. Verso una seconda modernità*, Roma, Carocci, 2000).
- ⁴¹ Per un'attualizzazione del modello habermasiano si veda Walter Privitera, *Sfera pubblica e democratizzazione*, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 152 ss. Ma sul tema si veda anche C. Crouch, *Postdemocrazia*, Roma-Bari, Laterza, 2003; P. Breton, *L'incompétence démocratique. La crise de la parole aux sources du malaise (dans la) politique*, Paris, La Découverte, 2006.
- ⁴² Si veda, al proposito, l'impetuosa autocritica sulle potenzialità emancipatorie della Rete recentemente proposta da Colin Crouch, uno dei principali protagonisti del dibattito sulla crisi della democrazia, in *Combattere*

la post-democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2020.

- ⁴³ C. Galli, *Il disagio della democrazia*, Torino, Einaudi, 2011, p. 5.
- ⁴⁴ G. Azzariti, *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, Roma-Bari, Laterza, 2013, pp. 26 ss.
- ⁴⁵ *Il futuro della costituzione*, a cura di G. Zagrebelsky, P.P. Portinaro, J. Luther, Torino, Einaudi, 1996.
- ⁴⁶ C. Pinelli, *Financial Markets and Societal Constitutionalism*, in «Journal of Law and Society», Vol. 45/S1, 2018, pp. 204-219, in part. p. 205: «A flourishing literature emphasized in fact the end of familiar pieces of the constitutional landscape, such as the nation state, history, geography, politics, democracy, territory, work, and power, without giving a corresponding account of the beginning of something else».
- ⁴⁷ H. Hofmann, *Riflessioni sull'origine, lo sviluppo e la crisi del concetto di Costituzione*, in *Sui concetti giuridici e politici della costituzione dell'Europa*, a cura di S. Chignola e G. Duso, Milano FrancoAngeli, 2005, pp. 227-237, in part. pp. 236 s.; Ma sul punto si veda, più diffusamente, Idem, *Vom Wesen der Verfassung*, in «Jahrbuch des Öffentlichen Rechts der Gegenwart», Neue Folge, Vol. 51, 2002, pp. 2-20, in part. pp. 15 ss.); G. Duso, *L'Europa e la fine della sovranità*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico», Vol. 31/1, 2002, pp. 109-139, in part. pp. 136 ss.
- ⁴⁸ L. Ferrajoli, *La democrazia attraverso i diritti. Il costituzionalismo garantista come modello teorico e come progetto politico*, Roma-Bari, Laterza, 2013, pp. 144 s.
- ⁴⁹ W. Brown, *Nous sommes tous démocrates à présent*, in AA.VV., *Démocratie, dans quel état?*, Paris, La fabrique, 2009 (trad. it. *Oggi siamo tutti democratici...*, in *In che stato è la democrazia*, Roma, nottetempo, 2010, pp. 71-93, in part. pp. 76 s.).
- ⁵⁰ M. Loughlin, *What is Constitutionalisation?*, in P. Dobner, M. Loughlin (eds.), *The Twilight of*

Constitutionalism?, New York, Oxford University Press, 2010, pp. 47-69.

- ⁵¹ F. Rimoli, *Costituzionalismo societario e integrazione politica. Prime riflessioni sulle teorie funzionalistiche di Teubner e Sciulli*, in «Diritto Pubblico», Vol. 2, 2012, pp. 357-402, in part. p. 358. Ma per una lettura di lungo periodo dei complessi rapporti tra «costituzionalismo» e ordine sociale si veda M. Ricciardi, *Costituzionalismo e crisi. Sulle trasformazioni di un paradigma politico dell'ordine*, in «Giornale di Storia costituzionale», n. 32, 2016, numero monografico: *Ripensare il costituzionalismo nell'era globale*, 2016, pp. 101-118.
- ⁵² S. Gill, A. C. Cutler, *New constitutionalism and world order: general introduction*, in Eadem (eds.), *New Constitutionalism and World Order*, Cambridge-New York, Cambridge University Press, 2014, pp. 1-21, in part. p. 1. E ancora: «We believe that these developments mandate new forms of theoretical integration, for example between law and political economy, to better explain key aspects of the twenty-first-century world and some of its potentials for transformation. In that context our principal aim is to map out and explore a new terrain of enquiry in a synthesis of diverse forms of knowledge (law, politics, political economy, sociology and ecology) to seek to explain the reconstitution of power and governance in the emerging world order – one that is characterized by increasing crises, dislocations and political contestation in ways that are reframing the very meaning of traditional constitutionalism». Ma sul tema, in una prospettiva di *critical legal studies*, si veda H.A. García, *Neoliberalism as a form of authoritarian constitutionalism*, in H.A. García, G. Frankenberg (eds.), *Authoritarian Constitutionalism. Comparative Analysis and Critique*, Cheltenham-Northampton, Elgar, 2019, pp. 37-56.
- ⁵³ Sulle affinità e le divergenze esi-

- stenti tra questi due gruppi di proposte si veda R. Car, *Via giuridica e via sociologica al global constitutionalism: una critica politico-costituzionale*, in «Giornale di Storia costituzionale», n. 32, 2016, pp. 183-204.
- ⁵⁴ A. Peters, *Compensatory Constitutionalism: The Function and Potential of Fundamental International Norms and Structures*, in «Leiden Journal of International Law», Vol. 19, 2006, pp. 579-610, in part., p. 583.
- ⁵⁵ Rimoli, *Costituzionalismo societario e integrazione politica*, cit., p. 359. Ma sul punto si veda anche Azzariti, *Il costituzionalismo moderno può sopravvivere?*, cit., pp. 158 ss. Discorso a parte meriterebbe la riflessione sviluppata nel corso dell'ultimo trentennio su questi temi da Dieter Grimm. Per ovvi motivi di spazio mi limito a richiamare D. Grimm, *Die Zukunft der Verfassung*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1991; Idem, *Die Zukunft der Verfassung II. Auswirkungen von Europäisierung und Globalisierung*, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2012 e, per una sintesi recente, *Constitutionalism: Past, Present and Future*, in «Nomos – Le attualità nel diritto», n. 2, 2018.
- ⁵⁶ G. Azzariti, *Democrazia e costituzione nei grandi spazi della Contemporaneità*, in «Giornale di Storia costituzionale», n. 32, 2016, pp. 231-239, in part. p. 232.
- ⁵⁷ Cfr. Peters, *Compensatory Constitutionalism*, cit., pp. 581 ss.
- ⁵⁸ Lacchè, *Rethinking Constitutionalism between History and Global World: Realities and Challenges*, cit., in part. p. 16.
- ⁵⁹ Car, *Via giuridica e via sociologica al global constitutionalism*, cit., pp. 201 s.
- ⁶⁰ Azzariti, *Democrazia e costituzione nei grandi spazi della Contemporaneità*, cit., p. 235.
- ⁶¹ L'allusione è, ovviamente, al già citato volume *The Twilight of Constitutionalism?*, a cura di P. Dobner e M. Loughlin.
- ⁶² Ferrajoli, *La democrazia attraverso i diritti*, cit., pp. 159 ss.
- ⁶³ Questa è, in particolare, la lettura del fenomeno offerta da J.-W. Müller nel volume *What is Populism?*, University of Pennsylvania Press, 2016 (trad. it. *Che cos'è il populismo?*, Milano, Università Bocconi Editore, 2017, pp. 7 s.). Più sfumata sul punto la posizione assunta da Carlos de la Torre, coordinatore di un imponente progetto di ricerca sul «global populism», in *Global Populism: histories, trajectories, problems and challenges*, in Idem (ed.), *Routledge Handbook of Global Populism*, London-New York, Routledge, 2019, pp. 1-27.
- ⁶⁴ T. Chopin, «*Démocratie illibérale*» ou «*autoritarisme majoritaire*»? *Contribution à l'analyse des populismes en Europe*, Jacques Delors Institut, Policy Paper n. 235, 2019, <<https://institutdelors.eu/en/publications/illiberal-democracy-or-majoritarian-authoritarianism-contribution-to-the-analysis-of-populisms-in-europe/>>. Ma sulla storia della categoria e le sue più recenti applicazioni si veda almeno M.F. Plattner, *Illiberal Democracy and the Struggle on the Right*, in «Journal of Democracy», Vol. 30/1, 2019, pp. 5-19.
- ⁶⁵ P. Blokker, *Populist Constitutionalism*, in de la Torre (ed.), *Routledge Handbook of Global Populism*, cit., pp. 113-128, in part. p. 114.
- ⁶⁶ P. Blokker, *Populist Counter-Constitutionalism, Conservatism, and Legal Fundamentalism*, in «European Constitutional Law Review», Vol. 15, 2019, pp. 519-543, in part. p. 521.
- ⁶⁷ *Ibidem*.
- ⁶⁸ P. Blokker, *Populism as a constitutional project*, in «I-CON», Vol. 17, n. 2, 2019, pp. 535-553.
- ⁶⁹ Per un'utile ricognizione del sorprendente contesto di risonanze esistente tra questo aspetto del "populist turn" della politica internazionale e il recente dibattito americano sull'«elitismo costituzionale» si veda L. Corso, *I due volti del diritto. Élite e uomo comune nel costituzionalismo americano*, Torino, Giappichelli, 2016, in part. pp. 133 ss.
- ⁷⁰ J. Tully, *Strange Multiplicity. Constitutionalism in an Age of Diversity*, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.
- ⁷¹ M. Tushnet, *Varieties of Constitutionalism*, in «I-CON», Vol. 14, n. 1, 2016, pp. 1-5.